

N. 2894/24 V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA***Il Presidente del Tribunale*

Letto il ricorso per nomina di curatore speciale ex artt. 78 e ss. c.p.c. che possa rappresentare ed assistere la società D S.r.l., proposto in data 12/07/2024 nell'interesse di P , convenuto nel procedimento arbitrale promosso nei suoi confronti da D S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ;

Considerato che la richiesta è fondata sulla chiamata in causa nel predetto giudizio arbitrale, quale responsabile, in solido con il medesimo P , di presunte irregolarità di gestione e di comportamenti asseritamente lesivi dell'interesse sociale, dell'amministratore unico di D S.r.l. C , con un conseguente conflitto di interessi tra C e la società da lui rappresentata;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1°, c.p.c., la competenza del presidente dell'Ufficio giudiziario alla nomina di un curatore speciale è ravvisabile, sulla base della chiara formulazione della norma, esclusivamente nella fase in cui "s'intende proporre la causa", mentre nel caso in cui la necessità di nominare un curatore speciale sorga nel corso di un procedimento alla nomina provvede, di ufficio, il giudice che procede (cfr. Cass. 13 aprile 2015 n. 7362);

Considerato che, nel caso di specie, è da ritenere che il "giudice che procede" sia il Collegio arbitrale davanti al quale è in corso il giudizio, che ha, tra l'altro, con ordinanza in data 08.07.2024, autorizzato la chiamata in causa dell'attuale amministratore unico della società D S.r.l., tenuto conto che, salve le limitazioni di legge (tra le quali non vi è quella di provvedere ex art. 80 c.p.c.), il Collegio arbitrale esercita tutti i poteri del giudice procedente, e che, anche se si ritenesse di equiparare la chiamata in causa alla proposizione della causa (circostanza, a parere del decidente, priva di fondamento perché la chiamata presuppone sempre un giudizio pendente), la chiamata sarebbe sempre davanti al Collegio Arbitrale e non davanti all'Ufficio giudiziario presieduto dal decidente.



P.Q.M.

visti gli artt. 78 ss. c.p.c.;

A) Rigetta la domanda di nomina di curatore speciale ex artt. 78 e ss. c.p.c..
proposta in data 12/07/2024 nell'interesse di P ;

B) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Venezia, 18 luglio 2024

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Laganà

